SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 luglio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università di Verona

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. **86**.

Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, che, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, stabilisce in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consigli regionali;

Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per la funzione legislativa regionale in materia di sistemi elettorali è stabilito il principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c-*bis*), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, che declina i criteri di attuazione del principio di promozione di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, prescrivendo meccanismi formali di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle preferenze e delle candidature;

Ritenuto necessario a tutela dell'unità giuridica della Repubblica garantire l'effettività del rispetto del principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 120 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto di formale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data 23 luglio 2020, per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-*bis*), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20;

Considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad adottare, nel termine indicato, le necessarie disposizioni di adeguamento della propria legislazione elettorale;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica;

Visto l'invito al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali regionali per l'anno 2020

1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonché dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.

2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;

b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

3. Il Prefetto di Bari è nominato commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni eletto-

rali di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

20G00116

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2020.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel Golfo di Follonica.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)*, l'art. 16, comma 2 e l'art. 24;

Considerato che il 23 luglio 2015, in conseguenza di un incidente della Motonave «IVY» si è disperso nel Golfo di Follonica (LI) parte del carico trasportato, consistente il 56 balle di combustibile solido secondario (CSS) che potrebbero determinare una grave situazione di criticità ambientale;

Ravvisata l'esigenza di adottare misure di carattere straordinario per accelerare le procedure di rimozione delle balle disperse, la cui permanenza nel luogo della dispersione potrebbe determinare il rischio di un grave danno ambientale con la conseguente compromissione dell'ecosistema marino e costiero e con possibili pesanti ripercussioni sull'economia locale;

Vista la nota della Regione Toscana del 1° luglio 2020;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 maggio 2020 con la quale si rappresenta l'improcrastinabilità dell'adozione della dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 15 maggio 2020 del Commissario straordinario di Governo nominato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2019;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'8 luglio 2020 prot. CG /38613 con la quale - all'esito di diverse interlocuzioni tecniche con le competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con sopra citato Commissario straordinario di Governo - sono state approfondite le criticità rappresentate dalla Regione Toscana e valutate le misure proposte per il superamento della situazione in atto;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità sufficienti per far fronte alla situazione emergenziale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione di criticità sopra descritta;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità ambientale nel Golfo di Follonica (LI).

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Per il superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera a titolo gratuito, assicura il coordinamento degli interventi necessari.

4. Per l'attuazione degli interventi, nel limite complessivo di euro 4.000.000,00 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

20A04073

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 giugno 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BLUE MED» nell'ambito del programma PRIMA Call 2018. (Decreto n. 867/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019), recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31 di riparto del FIRST 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7345, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7630 del 12 maggio 2020, reg UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Vista l'Iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea *PRIMA* «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale *PRIMA Call* 2018, comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, pubblicato dalla Iniziativa *PRIMA* in data 6 febbraio 2018, con scadenza il 17 aprile 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2018 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa;

Considerato che per l'iniziativa *PRIMA* 2018 di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente decreto»;

Vista la decisione finale dell'iniziativa *PRIMA* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Blue-Med – a novel integrated and sustainable approach to monitor and control Bluetongue in the Mediterranean Region*», avente come obiettivo quello di controllare e prevenire la diffusione della *Bluetongue* (BT) attraverso l'applicazione di un programma di sorveglianza coordinato e integrato e la realizzazione di progetti di ricerca comuni all'interno dei paesi del Mediterraneo, finalizzato a delineare e istituire un modello operativo completo e flessibile in grado, da un lato, di individuare tempestivamente e con precisione nuove incursioni virali caratterizzandone dal punto di vista molecolare ed antigenico il ceppo virale coinvolto, dall'altro, di prevenire e/o controllare, anche con sistemi di intelligenza artificiale, la loro diffusione nella stessa regione, con un costo complessivo pari a euro 500.000,00;

Vista la nota n. 473 dell'11 gennaio 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando *PRIMA* 2018 e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo *Blue-Med*;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1196 del 20 giugno 2019, reg UCB n. 1164 del 17 luglio 2019, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Maria Filippa Addis e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof.ssa Maria Filippa Addis ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Blue-Med*» figura il seguente proponente italiano:

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Attesa la comunicazione e mail del 30 aprile 2020 da parte del Segretariato della *CALL* di cui trattasi, acquisita per il tramite dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con la quale vengono comunicate le date definitivamente fissate per l'inizio delle attività dei progetti partecipanti alla *CALL*;

Dato atto che con la predetta comunicazione la data di inizio del progetto *Blue-Med* è fissata al 4 novembre 2019;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 2026771 del 15 giugno 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf* n. 6053338 del 14 giugno 2020;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase «*ex-ante*» da parte del soggetto convenzionato Agenzia INVITALIA S.p.a. acquisita dal MUR con protocollo n. 902 del 23 gennaio 2020, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Blue-Med» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 4 novembre 2019 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni

rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 350.000,00 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap.7345, di cui al decreto Ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma *PRIMA* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1584

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A04019

DECRETO 2 luglio 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «PEN» relativo al bando «ERA HDHL 2017». (Decreto n. 956/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014), recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), che all'art 4, comma 1, prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, con il quale si è proceduto alla ripartizione delle complessive disponibilità del FIRST iscritte sui PG 01 dei capitoli 7245 (azione 004) e 7345 (azione 005) dello stato di previsione del MIUR per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale del 2 ottobre 2017, n. 2618, con cui è assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad euro 9.520.456,00 per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie/internazionali a cui partecipa il Ministero e per le relative attività di valutazione e monitoraggio;

Vista la nota del dirigente Ufficio VIII, prot. MIUR 18112 del 30 ottobre 2017 avente ad oggetto «Selezione iniziative internazionali da finanziare con fondi a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2017»;

Visto il bando internazionale *ERA HDHL* «*Funding Action*» «*Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)*», in breve «*ERA HDHL* 2017», e che descrive i criteri e le ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per il bando *ERA HDHL* 2017 non è stato possibile emanare l'avviso integrativo e che per il progetto di cui trattasi si applica quanto disposto dall'art. 19 del citato decreto ministeriale n. 593/2016;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla *Eranet Cofund ERA HDHL* nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee*, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*PEN - Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation network*», avente come obiettivo quello di fornire strumenti per identificare, valutare e confrontare politiche pubbliche esistenti aventi come obiettivo diretto o indiretto quello di combattere l'inattività fisica, il comportamento sedentario e le diete non salutari;

Vista la nota prot. MIUR n. 635 del 16 gennaio 2018 con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto dal titolo «*PEN - Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation network*», il cui costo complessivo è pari a euro 283.988,00, indicando anche gli importi del finanziamento nazionale, a valere sul FIRST 2017, destinato al predetto progetto;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;

Visto il d.d. n. 1222 del 21 giugno 2019, reg. UCB n. 1173 del 22 luglio 2019, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Katherine Esposito, cui è stato revocato l'incarico a causa di assenza di risposta con nota prot. MUR n. 1765 del 7 febbraio 2020, che individuava la prof.ssa Mita Marra quale sostituta;

Atteso che la prof.ssa Mita Marra, con relazione del 24 aprile 2020, acquisita al prot. MIUR al n. 6506 del 24 aprile 2020, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*PEN*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo complessivo è di euro 283.988,00, figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Bologna;

Università Cattolica del Sacro Cuore;

Visto il *Consortium Agreement*, con il quale vengono stabiliti i diritti e gli obblighi assunti dai partecipanti internazionali fino al termine delle attività progettuali;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2017 lanciata dalla *Eranet Cofund* con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017, cap. 7345, per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Acquisti gli esiti della valutazione economico-finanziaria di INVITALIA S.p.a. con prot. n. 10091 del 23 giugno 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Acquisita, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), le visure *Deggendorf* numeri 6216980 e 6216981 del 25 giugno2020;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA – COR ID n. 2117752 per l'Università degli studi di Bologna e n. 2117768 per l'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 sono stati assolti mediante la consultazione della banca dati nazionale unica;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «*PEN - Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation network*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2019 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

4. Il partenariato ha indicato quale soggetto capofila ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 593/2016 l'Università degli studi di Bologna giusta procura speciale dell'Università cattolica del Sacro Cuore del 16 ottobre 2018, numero di repertorio 35282.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 198.791,60 nella forma di contributo nella spesa, in favore dei beneficiari Università degli studi di Bologna e Università Cattolica del Sacro Cuore, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, cap. 7345, giusta riparto con decreto interministeriale n. 208/2017.

2. Le erogazioni dei contributi nazionali sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta *Eranet Cofund* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura del:

a. 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

b. 50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2. I beneficiari, Università degli studi di Bologna e Università Cattolica del Sacro Cuore, si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1578

Avvertenza:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A04020

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito «Testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti

cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «Testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 265, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 136.724 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 29 gennaio 2021, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «Testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del «Testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 29 luglio 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2021. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2020.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

20A04184

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 luglio 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 giugno 2020, n. 147;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2020, n. 165;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 luglio 2020, n. 172;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonché le disposizioni contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2020, n. 178, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 luglio 2020, n. 187;

Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre ulteriori misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;

EMANA
la seguente ordinanza

Art. 1.

Disposizioni in materia di ingresso e transito nel territorio nazionale

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay».

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministro della salute 16 luglio 2020 e 24 luglio 2020.

3. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 2, comma 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli artt. 21-bis*, 21*-ter *e 21*-quater *della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

20A04219

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2020.

Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera *f)*, prevede l'ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

Visto l'art. 39-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, alla lettera *b)*, n. 1), consente l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in Italia, per finalità formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto l'art. 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale, organizzati da enti di formazione accreditati ovvero che intendono svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale;

Visto l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 28 agosto 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha modificato la determinazione del contingente da annuale a triennale, da emanarsi, entro il 30 giugno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 24 luglio 2017, che ha determinato il contingente triennale 2017/2019 fissando nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni;

Viste le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero adottate con Accordo tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014;

Considerato che, dal numero dei visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'utilizzo del contingente, nel triennio 2017/2019, risulta ridotto rispetto alla disponibilità, con un impiego complessivo di 4.913 quote su un totale di 15.000 quote;

Considerata l'opportunità di mantenere invariato, nonostante il sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2020/2022, per futuri accordi di collaborazione con paesi terzi per l'ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini;

Considerato altresì che si tratta di una programmazione su base triennale, che avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso, e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano;

Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il triennio 2020/2022, del contingente previsto nel precedente triennio;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, reso nella seduta del 25 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il triennio 2020/2022 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

a) 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;

b) 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 9 luglio 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionali
DI MAIO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1662

20A04131

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

DECRETO 21 luglio 2020.

Approvazione dello stralcio del piano riferito all'intervento «L1N6 - Bacino idrico "Potor" per l'innevamento artificiale in località Cinque Torri».

IL COMMISSARIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale, ai sensi dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, è stato nominato Commissario con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

Visto l'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, a termini del quale il Commissario, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, nel limite delle risorse finanziarie indicate dal comma 12, predispone il piano degli interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione di ogni singolo intervento, la durata e le stime di costo;

Visto il piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti commissioni parlamentari;

Considerato che il piano è suddiviso in quattro livelli di interventi, quali:

livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;

livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;

livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;

livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di studi di fattibilità;

Visto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, all'esito della Conferenza dei servizi, il Commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto e che detto decreto «sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale»;

Dato atto che, ai sensi del suddetto comma 4, il decreto commissariale di approvazione degli interventi e di ogni sua modifica o integrazione «è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del comitato organizzatore»;

Considerato che in data 13 marzo 2018 è stato sottoscritto il protocollo di legalità tra il Commissario, la Prefettura - U.T.G. di Belluno e l'ANAS S.p.a, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, secondo quanto previsto dalle linee guida antimafia approvate con delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011;

Considerato che l'art. 61, comma 8 del decreto-legge n. 50/2017 prevede che il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo possa affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;

Considerato che il Commissario ha convocato con nota prot. 314 del 18 luglio 2018 la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell'art. 61, comma 3 del decreto-legge n. 50/2017, per l'approvazione, fra gli altri, dell'intervento relativo alla «Realizzazione del bacino idrico di invaso in località 5 Torri denominato "Potor"», ricompreso nel già richiamato piano degli interventi (livello 1 n. 6);

Considerato che, il giorno 31 luglio 2018, alle ore 14,00, presso la sala consiliare del Comune di Cortina d'Ampezzo, alla presenza del Commissario, che ha svolto le funzioni di presidente della Conferenza, si sono riuniti i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti invitati alla Conferenza di servizi, convocata in data 18 luglio 2018, con nota prot. 314, come da verbale;

Considerato che, nell'ambito della Conferenza di servizi e nei giorni a seguire, sono stati acquisiti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, agli atti del procedimento;

Considerato che, il progetto esecutivo di che trattasi dovrà conformarsi ai pareri resi con prescrizioni al fine di acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

Visto il decreto commissariale di determinazione conclusiva, prot. n. 340 del 16 luglio 2020 della sopra specificata Conferenza di servizi decisoria;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto decreto commissariale, con il quale è dichiarata positivamente conclusa la Conferenza dei servizi del 31 luglio 2018, per l'intervento di cui trattasi, sulla base delle risultanze del verbale e dei pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, parimenti allegati;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 31 luglio 2018, nei termini indicati nelle premesse, è approvato lo stralcio del piano riferito al seguente intervento:

L1N6 - Bacino idrico «Potor» per l'innevamento artificiale in località Cinque Torri;

Art. 2.

È dichiarata la pubblica utilità e l'urgenza dell'intervento di cui all'art. 1, qualificato come di preminente interesse nazionale. Lo stesso è inserito automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi, come previsto dall'art. 61, commi 4 e 7, del decreto-legge n. 50/2017.

Art. 3.

Il presente decreto, secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 4 del decreto-legge n. 50/2017, sostituisce a tutti gli effetti ogni ulteriore parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento.

Art. 4.

È autorizzata l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1, anche sulla scorta di stralci funzionali, al fine di accelerarne le fasi realizzative dello stesso, con la precisazione che, prima dell'inizio lavori, dovrà essere rilasciato dall'autorità militare competente il previo nulla osta all'esecuzione delle opere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1° novembre 1959 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni culturali e del turismo e del Comitato organizzatore.

Roma, 21 luglio 2020

Il Commissario: SANT'ANDREA

20A04018

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 luglio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Riarify», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/760/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio, 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibera 8 aprile 2016, n. 12, e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina n. 1028/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 14 luglio 2018 con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale RIARIFY (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge del 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Riarify» (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) relativamente alla confezione avente A.I.C. numeri 046480012, 046480036, 046480048 e 046480051;

Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Riarify» (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 046480024;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Riarify» (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

87 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 60 erogazioni - A.I.C. n. 046480012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

87 mcg / 5 mcg / 9 mcg- soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 120 erogazioni - A.I.C. n. 046480024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

87 mcg / 5 mcg / 9 mcg- soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio- inalatore (al) - 1 inalatore per 180 erogazioni - A.I.C. n. 046480036 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

87 mcg / 5 mcg / 9 mcg- soluzione pressurizzata per inalazione- uso inalatorio- inalatore (al) - confezione multipla: 240 erogazioni (2 inalatori per 120 erogazioni ciascuno) - A.I.C. n. 046480048 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

87 mcg / 5 mcg / 9 mcg- soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio- inalatore (al) - confezione multipla: 360 erogazioni (3 inalatori per 120 erogazioni ciascuno) - A.I.C. n. 046480051 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Riarify» (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, allergologo, geriatria, internista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 luglio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A03937

DETERMINA 14 luglio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sildenafil Pensa Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/762/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salu-

te, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 382/2013 del 9 aprile 2013 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Pensa Pharma», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 100 del 30 aprile 2013, Supplemento ordinario n. 33;

Vista la domanda presentata in data 5 maggio 2020 con la quale la società Pensa Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Sildenafil Pensa Pharma» (sildenafil) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 041063025;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 giugno 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SILDENAFIL PENSA PHARMA (sildenafil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«25 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

A.I.C. n. 041063025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*,del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sildenafil Pensa Pharma» (sildenafil) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sildenafil Pensa Pharma» (sildenafil) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 luglio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A03939

DETERMINA 14 luglio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trydonis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/763/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dota-

zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra sgenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione n. 1028/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2018 con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TRYDONIS (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Trydonis» (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) relativamente alla confezione avente AIC NN. 046481014, 046481038, 046481040 e 046481053;

Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Trydonis» (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 046481026;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Trydonis» (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 60 erogazioni;

A.I.C. n. 046481014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 120 erogazioni;

A.I.C. n. 046481026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 180 erogazioni;

A.I.C. n. 046481038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - confezione multipla: 240 erogazioni (2 inalatori per 120 erogazioni ciascuno);

A.I.C. n. 046481040 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - confezione multipla: 360 erogazioni (3 inalatori per 120 erogazioni ciascuno);

A.I.C. n. 046481053 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trydonis» (formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, allergologo, geriatria, internista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 luglio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A03940

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 24 giugno 2020.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 1176 del 14 luglio 2017;

Visto il regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale del 9 agosto 2017, n. 1314;

Viste le modifiche allo statuto di Ateneo, approvate dal senato accademico in data 15 aprile 2020, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, in data 25 febbraio 2020;

Vista la nota del 22 aprile 2020, prot. n. 13381, di trasmissione delle modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, pervenuta in data 12 giugno 2020, prot n. 155347, che comunica di non avere osservazioni in merito alle citate proposte di modifica;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università di Verona, inclusivo delle modifiche citate, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Verona, 24 giugno 2020

Il rettore: NOCINI

ALLEGATO

STATUTO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità, autonomia e libertà dell'Università

1. L'Università degli Studi di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese secondo i principi della Costituzione italiana e della Magna Charta delle Università Europee.

2. In attuazione del principio garantito dalla Costituzione, l'Università ha autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università promuove una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della dignità della persona umana, di pluralismo delle idee e di valorizzazione delle differenze, garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, tutela la piena libertà di pensiero e di espressione e respinge idee di violenza, di discriminazione e di intolleranza. L'Università promuove, altresì, una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale.

Art. 2. - Principi generali

1. L'Università è una comunità formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel Codice Etico di cui all'articolo 61, essa impegna i propri componenti al rispetto dei diritti individuali e all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo.

2. L'Università assume come indirizzo fondamentale della propria azione il principio dell'autonomia responsabile, che impone la trasparenza e la verifica delle scelte e la rendicontazione dei risultati secondo criteri di qualità, economicità ed efficacia.

3. L'Università opera nel rispetto dei criteri di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati.

4. L'Università adotta metodi di valutazione, anche ad opera di organismi esterni, della attività di ricerca, di didattica e di gestione amministrativa; stabilisce criteri di misurazione e controllo della qualità dei risultati della ricerca nel rispetto della specificità delle diverse discipline; adotta, infine, per i progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al reclutamento, criteri di valutazione ispirati alle norme di qualità in uso nella comunità scientifica.

5. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione. Con apposito regolamento ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3 - Attuazione delle finalità

1. In relazione alle proprie finalità e nell'esercizio della propria autonomia, l'Università, anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati:

a) promuove la collaborazione con Università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale;

b) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico;

c) favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, un'ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera;

d) promuove strategie finalizzate all'incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno;

e) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creatività individuali, in particolare dei giovani;
f) elabora, dandone la massima diffusione, indicatori atti a verificare un utilizzo efficace dei fondi destinati alla ricerca, alla didattica e alle attività di servizio;
g) favorisce la partecipazione di tutte le componenti universitarie anche attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e di discussione aperti;
h) si impegna a estendere il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini a tutti gli organi universitari;
i) valuta ogni altra possibile azione che consenta di perseguire le proprie finalità nell'ambito della normativa vigente e dei principi etici dell'ateneo.

Art. 4 - Attività scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

2. Nelle proprie strategie e programmazioni, compatibilmente con le proprie dotazioni, l'Università destina risorse alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica, privilegiando la partecipazione ai bandi competitivi e i progetti di alta qualità per la cui valutazione si applicano procedure validate in conformità con gli standard internazionali.

3. L'Università sviluppa, con il supporto del Nucleo di Valutazione e del Presidio per la Qualità, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione delle attività e dei risultati della ricerca svolta nei Dipartimenti, nei Corsi e nelle Scuole di Dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, in coerenza con i sistemi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, utilizzati anche per l'assegnazione delle risorse alle strutture e per l'applicazione di meccanismi premiali.

Art. 5 - Attività didattica

1. Obiettivo dell'attività didattica è la formazione culturale e professionale dei discenti attraverso la ricerca scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire.

2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attività didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un'adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito.

3. L'Università informa lo svolgimento dell'attività didattica a modalità idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti.

4. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:
a) metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento;
b) servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;
c) idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico;
d) adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attività didattica;
e) la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alle attività formative.

5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti, ne valorizza le capacità, premia il merito e l'impegno, rimuove gli ostacoli che impediscono il conseguimento di una preparazione di qualità nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.

6. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare la qualità delle attività didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore degli studenti.

Art. 6 - Diritto allo studio

1. L'Università provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti.

2. L'Università promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attività didattica e al diritto allo studio.

3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale.

4. L'Università persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, strutture di vita collettiva e favorisce attività autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 7 - Altre attività formative e culturali

1. L'Università, anche in collaborazione con altri Atenei, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, può:
a) istituire strutture per attività didattiche di interesse comune;
b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;
c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali;
d) promuovere attività di orientamento e di assistenza avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.

Art. 8 - Terza missione e rapporti con il territorio

1. L'Università favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società.

2. L'Università promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunità nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune.

Art. 9 - Pari opportunità

1. L'Università istituisce e promuove idonee iniziative per l'attuazione del principio costituzionale delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze.

Art. 10 - Qualità della vita

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalità in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle attività; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili; alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 11 - Codice Etico

1. L'Università si dota di un Codice Etico della comunità universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.

2. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

3. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

4. Le infrazioni del codice etico da parte della comunità universitaria danno luogo, a seconda della gravità delle stesse, alle seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo;
c) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.

Art. 12 - Informazione e comunicazione

1. Per garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università organizza i servizi necessari per assicurare in modo regolare ed efficace la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la comunicazione e lo sviluppo di relazioni con l'esterno, necessarie al compimento della missione dell'Università prevista dall'art. 1 del presente Statuto.

TITOLO II - ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 13 - Organi di Ateneo

1. Sono Organi centrali dell'Ateneo:
a) il Rettore;
b) il Senato Accademico;
c) Il Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore Generale;
e) il Nucleo di Valutazione;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) il Consiglio degli studenti.

Art. 14 - Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo e esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è, inoltre, responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princıpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Al Rettore, in particolare, spetta di:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinando le attività di rispettiva competenza;
b) proporre al Consiglio di Amministrazione, acquisiti il parere e le proposte del Senato Accademico, i documenti di programmazione e riferire annualmente sullo stato della loro attuazione;
c) proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale;
e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, i nomi dei componenti del Nucleo di Valutazione e la composizione e i componenti del Presidio della Qualità;
g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca e della didattica, nonché sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ateneo;
h) emanare lo Statuto ed i regolamenti dell'Ateneo;
i) esercitare la funzione disciplinare nei limiti delle competenze stabilite dalla legge e con le modalità definite nell'art. 29 del presente Statuto;
j) disporre l'articolazione delle responsabilità relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

k) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto, con esclusione degli atti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del Direttore Generale.

Art. 15 - Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di una attestata competenza gestionale e che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal Regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti.

2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, nonché agli studenti che facciano parte del Consiglio degli Studenti, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli delle Scuole di cui all'art. 36, ove costituite.

3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Rettore è disposta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, secondo le modalità indicate nel Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina inoltre le modalità di svolgimento delle elezioni in caso di anticipata cessazione dalla carica del Rettore.

5. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il Rettore è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

6. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.

7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste, il Decano attiva, secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, una nuova procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature.

8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal Decano e successivamente nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del sessennio.

9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Rettore, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal Decano fino alla nomina del nuovo Rettore.

10. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

11. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

12. Il Rettore percepisce un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Pro Rettore e Delegati

1. Il Rettore nomina un Pro Rettore con funzioni vicarie, scelto tra i professori ordinari.

2. Il Pro Rettore Vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il Pro Rettore Vicario percepisce un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Delegati, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato.

4. Ai Delegati del Rettore può essere riconosciuta un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.

Art. 17 - Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è costituito:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) da dodici Direttori di Dipartimento**,** eletti dall'intero corpo docente sulla base del maggior numero di voti espressi e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Qualora il numero dei Dipartimenti sia uguale o inferiore a dodici, tutti i direttori di dipartimento fanno parte del Senato Accademico;
c) da due rappresentanti del personale docente (uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;
d) da quattro rappresentanti del personale T/A eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
e) da cinque rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di Dottorato e uno in rappresentanza degli iscritti alle scuole di Specializzazione.

2. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche, il Senato Accademico può avvalersi di apposite commissioni presiedute da un proprio componente, scelto in ragione della sua competenza. Delle Commissioni, fermo restando il rispetto del criterio delle qualità e competenze professionali, possono fare parte anche componenti esterni al Senato. Il Senato Accademico può chiedere alle Commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie per cui sono state costituite, le Commissioni possono, anche su propria iniziativa, presentare proposte al Senato Accademico.

3. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni. Le modalità di elezione e di rinnovo sono demandate al Regolamento Generale di Ateneo, che assicura la continuità della loro partecipazione al Senato Accademico.

4. I componenti elettivi del Senato Accademico sono nominati con Decreto del Rettore.

5. I componenti del Senato Accademico non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

6. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Pro Rettore, il Direttore Generale e i Presidenti delle Scuole. Possono parteciparvi anche il Presidente del Nucleo di Valutazione e il Presidente del Presidio della Qualità.

7. I componenti del Senato Accademico che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 18 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno sei volte all'anno.

2. Il Senato Accademico è, altresì, convocato ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del Senato Accademico sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Organo sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 19 - Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico svolge in generale funzioni di proposta e consultive in materia didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. In particolare, al Senato Accademico è attribuita la competenza di:

a) formulare proposte e fornire il parere obbligatorio in merito ai documenti di programmazione di ateneo, nonché su ogni altro documento di programmazione strategica concernente lo sviluppo dell'Università;
b) formulare il parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa;
c) formulare al Consiglio di Amministrazione il parere sulla definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo;
d) formulare proposte e fornire parere obbligatorio in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di sedi, Dipartimenti e Scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5;
e) designare i componenti del Consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
f) esprimere parere sui nominativi dei componenti il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità;
g) designare i docenti chiamati a far parte del Collegio di Disciplina di cui all'art. 29;
h) approvare, previo parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche allo Statuto;
i) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Quadro sul funzionamento dei Dipartimenti e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole;
j) approvare le modifiche al codice etico e decidere, su proposta del Rettore, sulle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina;
k) esprimere parere obbligatorio sulla contribuzione studentesca e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
l) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
m) proporre al corpo elettorale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le forme e le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico amministrativo è ponderato ai sensi dei commi 2 e 6 del precedente art. 15;
n) formulare proposte in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti e al personale ed esprimere pareri in tutte le materie ad esso sottoposte dal Rettore;
o) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Senato designa i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 20. Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, secondo le modalità previste dal regolamento, al fine di dare l'ampia diffusione, di un avviso con indicazione dei requisiti richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Università. Il Senato nomina una commissione composta per almeno la metà di componenti esperti esterni al Senato. La commissione, presieduta dal Rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il Senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione.

3. La designazione da parte del Senato Accademico dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti accademica e tecnico-amministrativa.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) da cinque componenti interni all'Ateneo;
c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;
d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco.

2. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al comma precedente, lettere b) e c), si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera c), la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale. I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal Senato Accademico secondo le modalità e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3.

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli Studenti che vengono rinnovati ogni due anni.

5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento Generale di Ateneo.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

Art. 21 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, con frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, convocato ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Organo sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 22 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; pertanto, è l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e didattici, garantisce la stabilità finanziaria e indirizza e verifica, rispetto agli obiettivi programmati, l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie, umane e materiali disponibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
a) definire, previo parere del Senato Accademico, la missione, i valori e la visione dell'Ateneo;
b) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, i documenti di programmazione di Ateneo, nonché ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica;
c) approvare, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, nonché il bilancio consuntivo;

d) approvare, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti o Scuole;
e) deliberare, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di sedi, Dipartimenti, Scuole, di cui all'art. 30 commi 3 e 5;
f) esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui all'art. 19, comma 1, lettera i);
g) approvare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché i regolamenti per il reclutamento del personale tecnico amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;
h) approvare le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai Dipartimenti;
i) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
j) approvare, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;
k) approvare, sentito il Senato Accademico, la partecipazione in società di capitali per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
l) approvare, sentito il Senato Accademico, l'adesione ad enti, consorzi ed associazioni comunque denominate che comportino la sottoscrizione di una quota di adesione ad una soglia determinata dal Consiglio di Amministrazione;
m) conferire, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale, secondo le forme e le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
n) designare, su proposta del Rettore, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
o) irrogare, relativamente ai procedimenti disciplinari di cui all'art. 29, le sanzioni disciplinari al personale docente;
p) designare, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, i nominativi dei componenti il Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità;
q) approvare il modello organizzativo del personale tecnico amministrativo su proposta del Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in ordine ai procedimenti disciplinari di cui al precedente comma, lettera n), decide senza la rappresentanza degli studenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura e i modi di corresponsione delle indennità di carica o di partecipazione agli Organi Accademici.

5. Il Consiglio di Amministrazione è competente, altresì, a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 23 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo.

2. Il Direttore Generale, in particolare:
a) coadiuva il Rettore e gli organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni;
b) propone al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un piano di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi, ne cura l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente;
c) propone al Consiglio di Amministrazione lo schema generale dell'organizzazione della struttura tecnico amministrativa e le politiche premiali e di sviluppo del personale tecnico amministrativo;
d) attribuisce gli incarichi dirigenziali; ne definisce gli obiettivi assegnando risorse umane, finanziarie e strumentali; indirizza, coordina e monitora l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici la cui competenza non sia delegata ai Dirigenti o riservata dallo Statuto ad altri organi;

f) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.

6. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 24 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e la funzione di verifica dell'attività di ricerca, delle attività gestionali e tecnico – amministrative, nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il Nucleo considera altresì i servizi resi a favore di soggetti esterni.

2. Il Nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività dell'Ateneo, segnalando altresì gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialità.

3. In particolare, il Nucleo di Valutazione:
a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
c) riferisce annualmente agli organi di governo dell'Università sui risultati delle attività svolte nell'anno precedente dall'Ateneo;
d) si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.

4. Il Nucleo è costituito da sette membri di cui uno studente designato dal Consiglio degli Studenti. I componenti del Nucleo permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente, che dura in carica un biennio accademico. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati in prevalenza esterni all'ateneo. Il coordinatore del Nucleo può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonché i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti:
a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

5. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 26 - Il Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'Organo di rappresentanza degli studenti in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli Studenti svolge funzioni consultive nei confronti degli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. In particolare:

a) esprime il proprio parere, nel termine di ventuno giorni dalla data di ricevimento, in tema di:
   - diritto allo studio, politiche di valorizzazione del merito e mobilità internazionale;
   - contribuzione studentesca;
   - proposta di istituzione e disattivazione dei corsi di studio;
   - piani di sviluppo dell'Ateneo;
   - normativa inerente agli studenti;

b) formula proposte, anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, in merito alle materie di cui alla precedente lettera a) e in merito a:
   - organizzazione delle attività didattiche;
   - servizi agli studenti;

c) adotta, con l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa.

3. Alle proposte del Consiglio degli Studenti, gli Organi di Governo sono tenuti a dare risposta motivata entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. Il Consiglio degli Studenti, costituito da un massimo di 35 membri, è così composto:

a) dai rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione;

b) da un rappresentante per ogni Dipartimento o Scuola con un numero di iscritti (esclusi i dottorandi) inferiore a 2000, due rappresentanti se il numero di iscritti è compreso tra 2000 e 3999, tre rappresentanti se il numero degli iscritti è pari o superiore a 4000;

c) da due studenti iscritti ai Corsi di Dottorato;

d) da due studenti iscritti alle scuole di specializzazione.

5. Il mandato dei componenti del Consiglio degli Studenti è di due anni accademici rinnovabili per una sola volta.

6. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO III – ALTRI ORGANISMI DI ATENEO

Art. 27 - Presidio della Qualità

1. Il Presidio della Qualità ha funzioni di promozione della cultura della qualità nell'Ateneo, di supporto agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'assicurazione della qualità, di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità, di promozione del miglioramento continuo della qualità e sostegno alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

2. I componenti, individuati sulla base delle competenze in ambito di assicurazione qualità, sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

3. Il Presidio è coordinato dal Presidente, nominato dal Rettore.

4. Il Presidio della Qualità è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.

Art. 28 - Comitato Unico di Garanzia

1. Presso l'Università è costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione in riferimento a tutti i fattori di discriminazione di cui alla normativa italiana ed europea. Il Comitato contribuisce a realizzare i principi generali di cui al Titolo I del presente Statuto.

3. Il Comitato è formato da dodici componenti, cinque dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, cinque nominati dal Rettore sulla base delle candidature presentate, due designati dal Consiglio degli studenti. Almeno cinque componenti devono appartenere ai ruoli del personale docente.

4. Il Comitato elegge il Presidente tra i componenti nominati dal Rettore. Il Presidente ha facoltà di convocare, laddove ritenuto opportuno, il Comitato, in composizione ristretta e di individuare un consigliere di fiducia. Con cadenza annuale è presentata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla attività svolta.

5. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere designati per più di due mandati.

6. La partecipazione al Comitato, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 29 - Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere sui provvedimenti da adottare.

2. Il Collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in prevalenza esterni all'ateneo, ove possibile. Il presidente è un professore ordinario. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

3. I componenti interni del Collegio sono eletti dalla rispettiva componente accademica dei docenti dell'ateneo secondo modalità contemplate in apposito regolamento di funzionamento.

4. I componenti esterni del Collegio vengono designati dal Senato accademico, su proposta del Rettore.

5. I componenti del Collegio di disciplina sono nominati dal Rettore, restano in carica per tre anni accademici e non sono rieleggibili.

6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità alla vigente normativa in materia.

7. Il Rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore procede con proprio provvedimento. In caso di illeciti commessi dal Rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al Decano di Ateneo.

8. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione che, in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

9. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Art. 30 - Articolazione dell'Ateneo

1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti, che costituiscono la struttura fondamentale per il perseguimento dei fini istituzionali nel campo della ricerca e della didattica, nonché per le attività ad esse correlate e strumentali svolte anche in collegamento con soggetti esterni. Nel dipartimento sono incardinati tutti i professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari afferenti al dipartimento

2. Ai Dipartimenti è riconosciuta autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, più Dipartimenti possono proporre l'istituzione di Scuole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,con le funzioni previste dall'art. 36 e seguenti del presente Statuto.

4. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del potenziamento delle attività di ricerca, l'Ateneo può costituire centri di servizio o centri interdipartimentali di ricerca.

5. Al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione e per assicurare la formazione di figure specialistiche in settori professionali determinati, possono essere costituite Scuole di Dottorato, Scuole di Specializzazione o più in generale di post-laurea.

6. Alle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere riconosciuta autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 31 - I Dipartimenti

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

2. Tutti i professori e ricercatori, anche quelli a tempo determinato, sono incardinati nel Dipartimento che ha provveduto alla chiamata. Afferiscono, inoltre, al Dipartimento i docenti a contratto e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza.

3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo necessario per il suo funzionamento.

4. Non possono essere istituiti o mantenuti Dipartimenti con un numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, inferiore a 35.

5. L'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico. La proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere motivata con un dettagliato progetto scientifico e culturale, presentato da almeno trentacinque docenti.

6. I Dipartimenti sono dotati di un regolamento interno per il loro funzionamento nel rispetto dello Statuto, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Regolamento Quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

7. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, in ragione di specificità ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.

Art. 32 - Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.
d) i Collegi didattici, ove non costituita una Scuola.

Art. 33 - Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche di dipartimento. Promuove e coordina le attività scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità del Dipartimento.

2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo e del Dipartimento.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo afferenti al Dipartimento in possesso di un alto e documentato profilo scientifico. Il corpo elettorale è costituito da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.

5. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di un terzo degli aventi diritto.

6. Il Direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutiva.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

8. Il Direttore designa, tra i professori di ruolo, il Direttore Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il Direttore vicario è nominato con Decreto del Rettore.

9. In caso di necessità ed urgenza il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, che deve ratificarli, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente successiva. Al Direttore di Dipartimento è riconosciuta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una rappresentanza del personale tecnico - amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale,

di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti, nonché le modalità di elezione degli stessi, sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche, formative e della terza missione, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione.

3. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:
a) definisce le strategie pluriennali del dipartimento, in coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione didattica, scientifica e di terza missione e propone la programmazione del personale del Dipartimento;
b) propone l'istituzione della Scuola;
c) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento;
d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;
e) assegna i compiti didattici e sovraintende alle attività scientifiche dei docenti;
f) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 35 - La Giunta di Dipartimento

1. La composizione della Giunta di Dipartimento è disciplinata dal Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole e nel Regolamento di Dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce.

2. Il Regolamento di Dipartimento disciplina le modalità di elezione e funzionamento della Giunta, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

3. La Giunta di Dipartimento è organo esecutivo competente a svolgere le seguenti attribuzioni:
a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
b) svolge le funzioni che le sono specificatamente delegate dal Consiglio, nonché tutte quelle assegnatele dalle leggi dello Stato, dai Regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 36 - Scuole

1. Per le esigenze e le finalità di cui all'art. 30, comma 3, del presente Statuto, più Dipartimenti, possono promuovere l'istituzione di Scuole.

2. L'istituzione delle Scuole è proposta dai Consigli dei Dipartimenti interessati ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Senato Accademico, nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, e secondo criteri definiti nel Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

3. Sono Organi delle Scuole:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) i Collegi Didattici.

Art. 37 - Il Presidente della Scuola

1. Il Presidente della Scuola promuove e coordina le attività didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità della Scuola.

2. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo e del Dipartimento.

4. Il Presidente viene eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano Direttori di Dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore.

5. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

6. Il Presidente designa, fra i professori di ruolo, il Presidente Vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il Presidente Vicario è nominato con Decreto del Rettore.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Presidente sono disciplinate nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 38 - Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;
c) dai Presidenti dei Collegi Didattici;
d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati.

2. Il Consiglio della Scuola esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative.

3. Il Consiglio, in particolare:
a) delibera in materia di programmazione didattica e cura la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati;
b) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza con la programmazione didattica;
c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente Statuto, dal Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

4. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento della Scuola, nel rispetto e nei limiti del presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole**.**

5. La partecipazione al Consiglio della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 39 - Scuola di Medicina e Chirurgia

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Università in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, i Dipartimenti afferenti alla macro area vita e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Scuola di Medicina e Chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze:
a) assicurare la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante;
b) garantire l'integrazione delle attività formative con le politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;

d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca;
e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualità ed economicità dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;
f) definire un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti universitari e i Dipartimenti ad Attività Integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'Azienda.

2. Al Consiglio della Scuola**,** oltre alle attribuzioni previste dall'art. 38, comma 2, spettano le seguenti funzioni:
a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal Consiglio della Scuola, i Dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
b) formulare proposte da inoltrare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;
c) esprimere parere obbligatorio da inviare a Rettore sull'istituzione o soppressione di Unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;
d) esprimere parere su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

3. La composizione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, prevede:
a) il Presidente;
b) i Direttori dei Dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione;
c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il Consiglio della Scuola;
d) tre rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica, uno per ciascuna delle diverse aree;
e) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area medica;
f) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica;
g) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione dell'area dei servizi;
h) i Presidenti dei Collegi Didattici dei corsi di laurea afferenti alla Scuola;
i) due Professori Associati e due Ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Scuola.

Art. 40 - I Collegi Didattici

1. Il Collegio Didattico organizza le attività didattiche di un singolo corso o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. Il Collegio Didattico è istituito all'interno del Dipartimento o di una Scuola, ove costituita.

3. Il Collegio Didattico è convocato e presieduto dal Presidente.

4. I Collegi didattici sono disciplinati dai singoli Regolamenti delle strutture, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e nel Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.

Art. 41 - Le Commissioni Paritetiche

1. La Commissione Paritetica docenti – studenti è un osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività didattiche che il Dipartimento o la Scuola, ove costituita, sono chiamati a coordinare.

2. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 42 - Scuole e Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato, anche interateneo, sono costituiti, su proposta di uno o più Dipartimenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.

2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualità dei corsi di dottorato di ricerca, previa delibera del Consiglio di amministrazione e parere del Senato accademico, più corsi di dottorato possono essere strutturati in Scuole di dottorato.

3. Il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di Dottorato è disciplinato dall'appositi regolamenti.

Art. 43 - Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche teorico-pratiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di Specializzazione, incluse quelle interateneo, sono istituite con delibera del Senato Accademico e attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti.

3. Sono organi delle Scuole di Specializzazione:
a) il Consiglio;
b) il Direttore.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi e da un Direttore, eletto dal Consiglio stesso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura in carica tre anni accademici.

Art. 44 - Centri interdipartimentali di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 45 - Centri di servizio accademici

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture interessate e il Senato Accademico, può istituire Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la valutazione dei Centri sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 46 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. In funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione, è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo che è l'insieme coordinato di strutture di servizio quali biblioteche, archivi

ed eventualmente musei, responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative on line. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione complessiva del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 47 - Centro Linguistico di Ateneo

1. E' istituito il Centro Linguistico di Ateneo, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, allo scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri. A tal fine, il Centro organizza cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del Quadro Comune di Riferimento Europeo.

TITOLO V - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 48 - Criteri generali

1. L'Università, oltre a contribuire alle attività formative di cui all'art. 7, in conformità ai principi generali del presente Statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai fini della diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca scientifica. A tal fine, l'Università coordina e assicura un regolare ed efficace sviluppo delle relazioni con la comunità socio-economica, anche al fine di promuovere le attività connesse al trasferimento tecnologico.

2. L'Università fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi.

3. L'Università agevola la partecipazione attiva dei propri docenti e ricercatori alla crescita culturale della società civile attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca, consulenza e servizio eseguite a favore di soggetti pubblici e privati con modalità definite attraverso un apposito regolamento, il quale terrà conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 49 - Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art. 48, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti interessati.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;
b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi ai quali partecipa avviene, su richiesta del Rettore, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50 - Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale

1. Al fine di garantire le più proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonché per l'eventuale costituzione e attivazione di Dipartimenti ad attività integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, l'Università, acquisito il parere della Scuola di Medicina e Chirurgia, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la Scuola stessa e le Amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificità.

2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli già in essere con le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

TITOLO VI - STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 51 - Principi Generali

1. Le strutture tecniche ed amministrative concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

2. La loro organizzazione è improntata a modelli di flessibilità gestionale e ispirano la loro azione ai principi di programmazione, di trasparenza, di semplificazione, di responsabilizzazione e di efficacia, efficienza ed economicità.

3. L'Università valorizza la professionalità del proprio personale dirigente e tecnico amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne valorizza il merito.

Art. 52 - Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative sono articolate in Direzioni e uffici di staff alla Direzione Generale; gli atti organizzativi sono adottati dal Direttore Generale secondo criteri di funzionalità, flessibilità ed efficienza.

2. Le Strutture accademiche di Ricerca, di Didattica e di Servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico amministrativo loro assegnato e ne determinano le modalità di impiego.

3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali è effettuata dal Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.

4. Il Direttore Generale ed i Dirigenti sono responsabili della qualità dei servizi e più in generale del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonché della gestione del personale.

TITOLO VII - ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Art. 53 - Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto può avvenire su proposta del Rettore o di almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

2. Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

3. Le modifiche allo Statuto, dopo la fase di controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 54 - Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo sono:
a) il Regolamento Generale di Ateneo;
b) il Regolamento Didattico;
c) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I Regolamenti di Ateneo, approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Le norme contenute nello Statuto prevalgono su quelle dei Regolamenti di cui al presente articolo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

Art. 55 - Il Regolamento Generale

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di funzionamento e di elezione degli Organi.

2. Il Regolamento Generale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 56 - Il Regolamento Didattico

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, in conformità con le norme del presente Statuto e con la normativa vigente in materia.

2. Il Regolamento Didattico disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle attività formative dell'Università, nonché gli aspetti di organizzazione della attività didattica comuni a più corsi di studio.

Art. 57 - Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 58 - Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

1. Sulla base di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 54 le strutture scientifiche e didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e sono emanati con Decreto del Rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può chiedere il riesame del Regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il Regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.

TITOLO VIII - NORME GENERALI

Art. 59 - Decorrenza anno accademico

1. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il primo ottobre.

Art. 60 - Cessazione anticipata degli organi monocratici

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Organo monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal Decano della rispettiva struttura per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo organo monocratico.

2. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore, il Direttore di Dipartimento e il Presidente della Scuola assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato.

Art. 61 - Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: Presidente di Scuola, Direttore di Scuola di Specializzazione.

2. E', altresì, fatto esplicito divieto ai componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione di:
a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;
b) ricoprire la carica di Rettore ovvero far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

4. E' fatto divieto di cumulare più cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del Rettore compatibilmente con la normativa vigente.

Art. 62 - Equiparazioni

1. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per:
- "docenti": gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato;
- "professori": gli ordinari, gli associati;
- "ricercatori", anche i ricercatori a tempo determinato;
- "personale tecnico e amministrativo", tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.

2. Ai fini dello Statuto, ove non diversamente previsto, con il termine "anno" si intende "anno accademico".

Art. 63 - Limiti numerici

1. Ove siano indicati limiti numerici, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.

Art. 64 - Macroaree

1. Le Macroaree scientifico disciplinari sono costituite come indicato nella allegata tabella A. Tale allegato ha valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fa parte integrante dello Statuto. Il suo eventuale aggiornamento può avvenire con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 66 - Disciplina transitoria degli Organi elettivi

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti dell'Ateneo, le attività dell'Università di Verona saranno disciplinate dalle norme regolamentari preesistenti, purché non siano in contrasto con il presente Statuto.

2. I componenti del Senato accademico e del Consiglio degli Studenti all'entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino a fine mandato.

20A03938

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 397/2020 del 21 luglio 2020

Trasferimento di titolarità.

Codici pratica: AIN/2020/951 - MC1/2020/458.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società MDM S.p.a., con sede in via Volturno, 29/b - 20900 Monza - MB, codice fiscale n. 00421900283.

Medicinale DELECIT.

Confezioni:

«1 g/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 025935014;

«1 g/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 025935089;

«400 mg capsule molli» 14 capsule - A.I.C. n. 025935026;

«600 mg/7 ml soluzione orale» 14 bustine monodose in pl/al/pe da 7 ml - A.I.C. n. 025935091;

«600 mg/7 ml soluzione orale»10 contenitori monodose 7 ml - A.I.C. n. 025935040.

Medicinale ISKIDROP.

Confezione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml - A.I.C. n. 038071015.

Medicinale PIROBEC.

Confezione: «10 mg/g schiuma cutanea» contenitore sotto pressione 50 g - A.I.C. n. 035960018.

Medicinale STRIALISIN.

Confezioni:

«4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035314020;

«4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035314018.

Medicinale DESTEZIL.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 040394025;

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 040394013

in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Neopharmed Gentili S.p.a., con sede in via San Giuseppe Cottolengo, 15 - 20143 Milano, codice fiscale n. 06647900965.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04022

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam»

Estratto determina AAM/PPA n. 395/2020 del 21 luglio 2020

Codice pratica: VC2/2020/140.

Numero procedura: DE/H/4907/001/II/093/G

Autorizzazione: è autorizzato il seguente *grouping* di variazioni di Tipo IB: B.I.a.2 *a)* e B.I.b.2 *e)*:

introduzione di una soluzione tampone alternativa per la conservazione a lungo termine del gel Heparin Sepharose 6 Fast Flow;

dismissione dell'esecuzione del passaggio opzionale per la produzione di Antitrombina III presso il sito OPG-D Springe;

eliminazione dell'esecuzione del passaggio opzionale di separazione del complesso PPSB mediante QAE Sephadex presso il sito OPG di Springe-Germania;

utilizzo delle Frazioni I+II+III prodotte presso il sito OPG-D di Springe-Germania per la produzione della Frazione II presso il sito OAB di Stoccolma-Svezia per la successiva produzione di «Octagam» presso il sito OPG di Vienna-Austria;

aggiornamento del metodo e del report di validazione del test in-process per la determina dell'antigene del Fattore XI (FXI:Ag) relativamente al medicinale OCTAGAM, nelle forme farmaceutiche e confezioni:

«5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 035143027;

«5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143039;

«5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035143015;

«5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 035143041;

«50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035143054;

«50 mg/ml soluzione per infusione» 2 flaconi in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143066;

«50 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143078.

Codice pratica: VC2/2020/140.

Numero procedura: DE/H/4907/001/II/093/G

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Cisanello, 145 - 56100 Pisa, codice fiscale n. 01887000501.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04023

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina AAM/PPA n. 388/2020 del 14 luglio 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni, relativamente al medicinale DULCOLAX:

Tipo II, n. 1), B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Tipo IB, n. 4), B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o limiti del prodotto finito; *z)* Altra variazione.

Tipo IA_{IN}, n. 1), B.II.d.1 - Modifiche qualitative prodotto finito, controllo del prodotto finito; *h)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito «Aggiornamento del fascicolo al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale aggiornata della farmacopea europea per il prodotto finito».

Tipo IA, n. 3), B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *a)* Rafforzamento dei limiti delle specifiche.

Tipo IA, n. 2), B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *c)* Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Tipo IA, n. 4), B.II.d.2 - Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* Modifiche minori di una procedura di prova approvata.

Si autorizzano altresì modifiche editoriali agli stampati, relativamente alla frequenza dei test per le specifiche: perdita all'essiccamento, dissoluzione e qualità microbiologica da 5 lotti a 2 lotti per anno.

Confezioni:

A.I.C. n. 008997013 - «5 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister pvc-pvdc/al;

A.I.C. n. 008997052 - «5 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister pvc-pvdc/al;

A.I.C. n. 008997064 - «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister pvc-pvdc/al;

A.I.C. n. 008997076 - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister pvc-pvdc/al.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., codice fiscale n. 00832400154.

Codice pratica: VN2/2019/147.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04024

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silodosina Doc»

Estratto determina AAM/PPA n. 387/2020 del 14 luglio 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale SILODOSINA DOC:

Tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *b)* Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo):

introduzione del produttore della sostanza attiva Silodosina, supportato da un ASMF.

Confezioni:

A.I.C. n. 046271019 - «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister al/pvc/pe/pvdc;

A.I.C. n. 046271021 - «8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister al/pvc/pe/pvdc.

Numero procedura: HU/H/0567/II/001-002/001

Codice pratica: VC2/2019/182.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., codice fiscale n. 11845960159.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04025

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sidomol»

Con la determina n. aRM - 88/2020 - 818 del 6 maggio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Therabel Pharma N.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SIDOMOL;

confezione: A.I.C. n. 033621044;

descrizione: «16 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

20A04026

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lanoxin»

Estratto determina AAM/PPA n. 389/2020 del 14 luglio 2020

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, C.I.4), relativamente al medicinale LANOXIN: adeguamento degli stampati in seguito ad aggiornamento del CCDS aziendale (Vers. 21), per aggiunta di nuove interazioni. Si modificano il par. 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la corrispondente sezione del foglio illustrativo.

Confezioni:

A.I.C. n. 015724026 - «0,250 mg compresse» 1 blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 015724038 - «0,125 mg compresse» 1 blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 015724053 - «0,5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 015724065 - «0,0625 mg compresse» 1 blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 015724077 - «0,05 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 60 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/220.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited (codice SIS 3731).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04027

BANCA D'ITALIA

Avvio del Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

Con delibera del Consiglio Superiore del 28 febbraio 2020 è stata approvata la riforma organizzativa relativa alla costituzione del nuovo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria (TEF) della Banca d'Italia, articolato nei Servizi tutela individuale dei clienti (TUC), Vigilanza sul comportamento degli intermediari (VIC) ed Educazione finanziaria (EDF).

La riforma è diretta ad accrescere l'intensità dell'azione della Banca in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari bancari e finanziari e a rafforzare l'attività di tutela dei clienti dei prodotti bancari e finanziari e di educazione finanziaria, tramite la costituzione di una struttura distinta e autonoma dal Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria.

La riforma organizzativa ha decorrenza dal 22 giugno 2020 e determina, tra l'altro, la soppressione del Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio (TCA) del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria e il conseguente trasferimento dei compiti in materia di antiriciclaggio al Servizio rapporti istituzionali di vigilanza (RIV) e dei restanti compiti ai Servizi del Dipartimento TEF.

In ragione di ciò, con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto organizzativo: *i)* le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia ai sensi del Titolo VI del TUB e di quelli in materia di antiriciclaggio, Arbitro bancario finanziario (ABF) e commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ai sensi del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo) (par. 1); *ii)* l'individuazione dei titolari dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi del Dipartimento TEF (par. 2); *iii)* i riferimenti alle strutture organizzative contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi (par. 3).

1. Individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

L'art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008 — così come successivamente modificato dai provvedimenti della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014, del 4 novembre 2014, del 22 settembre 2015 e del 6 novembre 2018 — di seguito: «il regolamento», rinvia per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento amministrativo o fase procedimentale in materia di vigilanza, all'elenco allegato al regolamento stesso.

Il provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 individua il Servizio TCA quale unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto ai sensi del Titolo VI del TUB e per quelli in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ai sensi del codice del consumo.

Il Servizio TCA è competente inoltre per i procedimenti amministrativi connessi all'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e per quelli funzionali alla composizione dei collegi dell'Arbitro bancario finanziario (ABF).

In relazione ai trasferimenti di competenze determinati dalla riforma si individuano le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia nelle materie sopra indicate:

1) i procedimenti amministrativi in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al decreto legislativo n. 231/2007, sono attribuiti al Servizio RIV;

2) i procedimenti amministrativi funzionali alla composizione dei collegi dell'ABF sono attribuiti al Servizio TUC;

3) i procedimenti amministrativi e le fasi procedimentali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (titolo VI del *TUB)* e di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ai sensi del Codice del consumo, sono attribuiti al Servizio VIC.

Nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 22 giugno 2020 subentra l'unità organizzativa responsabile in base ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. La variazione dell'unità responsabile è comunicata individualmente alle parti coinvolte nel procedimento.

In materia di sanzioni amministrative, resta ferma la competenza del Servizio RIV anche per i procedimenti sanzionatori per la violazione delle disposizioni in materia di tutela della clientela e di correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Individuazione del titolare dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi del Dipartimento TEF

Con provvedimento del 5 marzo 2013 è stato disciplinato l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241/1990, relativi alla conclusione dei procedimenti della Banca d'Italia in caso di inerzia delle strutture competenti. Relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi del Dipartimento TEF tali poteri si intendono attribuiti al Capo del Dipartimento TEF.

3. Riferimenti alle strutture contenuti nei provvedimenti normativi e a carattere generale della Banca d'Italia

In relazione alle modifiche dell'assetto organizzativo richiamate, con il presente provvedimento si procede altresì ad aggiornare i riferimenti alle strutture organizzative contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi.

Si dispone pertanto che, a decorrere dal 22 giugno 2020, nei provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia – ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni – e nei protocolli d'intesa stipulati con altre Autorità o enti, ogni riferimento alle strutture organizzative e alle responsabilità per i procedimenti amministrativi e le fasi procedimentali in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ABF, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti deve tenere conto delle indicazioni fornite dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2020

Il direttore generale: FRANCO

20A04035

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, art 29, comma 5° - regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, in conseguenza della cessazione dell'attività connessa all'utilizzo del marchio della ditta di seguito elencata ha provveduto al ritiro del medesimo ed alla cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Marchio	Impresa	Indirizzo
63 PR	Cerdelli Preziosi S.r.l.	Via Cavaillon, 33 - Parma

20A04028

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rendono note, nel periodo novembre 2018 - giugno 2020, le seguenti casistiche:

1) Hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Marchio	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune
226 RM	Cappelli Sergio	Via Tagliamento, 48-C	00100	Roma
329 RM	D.S.N. S.r.l. in liquidazione	Via di S. Croce in Gerusalemme 91	00100	Roma
376 RM	Ciccotti Renato	Piazza Bruno Buozzi 15	00012	Guidonia Montecelio
436 RM	Laboratorio di argenteria di Locchi Claudio & C. S.n.c. in liq.	Via degli Spagnoli 28/A	00100	Roma
546 RM	La Gatta Antonio	Via Federico Cesi, 30	00100	Roma
649 RM	Belli Daniele	Via Del Governo Vecchio, 100	00100	Roma
660 RM	Silvetti Danilo	Viale Giustiniano Imperatore 39	00100	Roma
861 RM	Mondello Luigi - Società in nome collettivo	Via Montanara 1-2	00100	Roma
875 RM	Cipriani Mario	Corso della Repubblica, 219	00049	Velletri
938 RM	Proietti Rossana	Via 6 Giugno 106	00035	Olevano Romano
995 RM	Sestieri Verdesi di Giovanna Verdesi & C. S.a.s.	Via di Tor Fiorenza, 22	00100	Roma
1056 RM	Galeno Bruno	Via Sistina 109	00100	Roma
1070 RM	Ghera Giovanni	Via Federico Cesi 27/29	00100	Roma
1109 RM	D'Arduini Gino	Via Torino 44	00041	Albano Laziale
1115 RM	Cirulli Leonardo	Via Mario Cartaro 1	00100	Roma
1389 RM	Germano - S.r.l.	Via Ajani 4	00044	Frascati
1413 RM	Labor 2001 S.r.l. in liquidazione	Via Catone 3	00100	Roma
1474 RM	Eliodoro S.n.c. di Pirrami Traversari Maria Cristina	Via del Boschetto 109	00100	Roma
1475 RM	JPG Preziosi - S.r.l. in liquidazione	Via Veniero Sebastiano 18	00100	Roma
1495 RM	Ulpiani Rinaldo	Via Palatina, 11	00019	Tivoli
1533 RM	Dolcetti Andrea	Vicolo Domizio 3	00100	Roma
1550 RM	Di Leo S.r.l.	Via Giovanni Da Empoli 35	00100	Roma
1583 RM	D'Alessio Paolo	Via Trionfale 13840	00100	Roma
1626 RM	Merlonghi Gianluca	Via Jaime Pintor 23	00100	Roma
1661 RM	Belfiore Stefano	Viale Dei Quattro Venti 8/B	00100	Roma

2) Hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

Marchio	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune
684 RM	Fratelli Cerqua di Roberto Cerqua e c. S.n.c.	Via Avicenna, 21	00100	Roma
1055 RM	Loepp David Richard	Via Dei Barbieri 24	00100	Roma
1184 RM	La Rocca Cristiano	Via del Faro 28/B	00054	Fiumicino
1228 RM	Off S.a.s. di Guida Francesco in liquidazione	Via Dei Serpenti 25	00100	Roma
1323 RM	Fast S.r.l.	Via Vallombrosa 88	00100	Roma
1327 RM	Golden Start S.r.l.	Via di Torrenova 78/L	00100	Roma
1490 RM	8 MQ di Diego Folliero	Via dei Prati della Farnesina 2	00100	Roma
1519 RM	Dodygold S.p.a.	Via Ceretana 49/A	00052	Cerveteri
1525 RM	Gabrielli Alessandro	Via Trevignano, 8	00066	Manziana
1558 RM	Mada Gioielli S.a.s. di Marco Di Francesco	Via Publio Valerio 33	00100	Roma
1596 RM	Chen Xinhua	Via Carlo Citerni 60	00100	Roma
1606 RM	Patacchiola Paola	Via Lucio Trebellio 6E	00100	Roma
1633 RM	Capece Beverini S.r.l.s. in liquidazione	Circonvalazione Gianicolense 26A	00100	Roma
1637 RM	Civid S.r.l.s.	Via Ludovisi 35	00100	Roma
1659 RM	D'Aniello Gioielli S.r.l.	Via Del Gesù 71/A	00100	Roma

3) Hanno ottenuto la riattribuzione del marchio:

Marchio	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune
689 RM	Iellamo Bruno	Via Paolo Fiordespini 10	00100	Roma
713 RM	Toti Luisella	Via A. Montanucci 10/A	00053	Civitavecchia
1143 RM	Palleschi Fabio	Via Renato Simoni 79/81	00100	Roma
1604 RM	Stella d'Oriente di Di Nieri Caterina	Via Silvio Pellico 34	00100	Roma

20A04029

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 31 luglio 2020, è introdotta la possibilità di richiedere l'apertura del Libretto smart, monointestato ed in forma dematerializzata, anche mediante l'App BancoPosta.

A partire dalla medesima data, le nuove condizioni generali di contratto sono disponibili in forma integrale sul sito internet http://www.poste.it/

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., sul sito http://www.poste.it/ nonché sul sito internet della CDP S.p.a. http://www.cdp.it/, sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici delle operazioni.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet http://www.poste.it/ e http://www.cdp.it/

20A04164

Avviso a valere sul buono «Rinnova».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a decorrere dal 31 luglio 2020, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali denominati «buono Rinnova» contraddistinti con la sigla «TF206A200717».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

20A04183

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1329
Yen	121,4
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,648
Corona danese	7,4448
Lira Sterlina	0,89938
Fiorino ungherese	353,83
Zloty polacco	4,4758
Nuovo leu romeno	4,8443
Corona svedese	10,3833
Franco svizzero	1,0685
Corona islandese	159,4
Corona norvegese	10,665

Kuna croata	7,534
Rublo russo	80,147
Lira turca	7,7824
Dollaro australiano	1,6248
Real brasiliano	6,0494
Dollaro canadese	1,5366
Yuan cinese	7,9309
Dollaro di Hong Kong	8,7809
Rupia indonesiana	16342,08
Shekel israeliano	3,9026
Rupia indiana	85,216
Won sudcoreano	1361,37
Peso messicano	25,4857
Ringgit malese	4,8306
Dollaro neozelandese	1,7226
Peso filippino	55,998
Dollaro di Singapore	1,5743
Baht tailandese	35,562
Rand sudafricano	18,9726

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04030

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1375
Yen	122,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,638
Corona danese	7,4447
Lira Sterlina	0,90778
Fiorino ungherese	355,48
Zloty polacco	4,4781
Nuovo leu romeno	4,8435
Corona svedese	10,3855
Franco svizzero	1,0691
Corona islandese	159,4
Corona norvegese	10,711
Kuna croata	7,5295
Rublo russo	80,837
Lira turca	7,8111
Dollaro australiano	1,6348
Real brasiliano	6,0925
Dollaro canadese	1,5488
Yuan cinese	7,9805
Dollaro di Hong Kong	8,8171
Rupia indonesiana	16436,88
Shekel israeliano	3,9092
Rupia indiana	85,7725
Won sudcoreano	1371,98
Peso messicano	25,7383
Ringgit malese	4,8588
Dollaro neozelandese	1,7417
Peso filippino	56,305
Dollaro di Singapore	1,5846
Baht tailandese	35,922
Rand sudafricano	19,0732

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04031

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1444
Yen	122,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,587
Corona danese	7,4465
Lira Sterlina	0,9054
Fiorino ungherese	353,25
Zloty polacco	4,4688
Nuovo leu romeno	4,8439
Corona svedese	10,3468
Franco svizzero	1,0783
Corona islandese	160,7
Corona norvegese	10,6275
Kuna croata	7,5308
Rublo russo	81,0468
Lira turca	7,8568
Dollaro australiano	1,6293
Real brasiliano	6,0911
Dollaro canadese	1,5527
Yuan cinese	7,9975
Dollaro di Hong Kong	8,8718

Rupia indonesiana	16693,94
Shekel israeliano	3,9244
Rupia indiana	85,971
Won sudcoreano	1373,55
Peso messicano	25,4759
Ringgit malese	4,878
Dollaro neozelandese	1,7397
Peso filippino	56,584
Dollaro di Singapore	1,5884
Baht tailandese	36,037
Rand sudafricano	18,9061

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04032

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1414
Yen	122,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,693
Corona danese	7,4452
Lira Sterlina	0,90875
Fiorino ungherese	354,08
Zloty polacco	4,4928
Nuovo leu romeno	4,8433
Corona svedese	10,35
Franco svizzero	1,0787
Corona islandese	160
Corona norvegese	10,6148
Kuna croata	7,5356
Rublo russo	81,1888
Lira turca	7,832
Dollaro australiano	1,6338
Real brasiliano	6,1154
Dollaro canadese	1,5452
Yuan cinese	7,9861
Dollaro di Hong Kong	8,851
Rupia indonesiana	16692,98
Shekel israeliano	3,9207
Rupia indiana	85,8555
Won sudcoreano	1373,74
Peso messicano	25,5051
Ringgit malese	4,8755
Dollaro neozelandese	1,7439
Peso filippino	56,499
Dollaro di Singapore	1,5888
Baht tailandese	36,148
Rand sudafricano	19,0181

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04033

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 luglio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1428
Yen	122,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,682
Corona danese	7,4453
Lira Sterlina	0,91078
Fiorino ungherese	353,72
Zloty polacco	4,4827
Nuovo leu romeno	4,8422
Corona svedese	10,333
Franco svizzero	1,0753
Corona islandese	160,2
Corona norvegese	10,5995
Kuna croata	7,538
Rublo russo	81,8409
Lira turca	7,8413
Dollaro australiano	1,636
Real brasiliano	6,0839
Dollaro canadese	1,551
Yuan cinese	7,9975
Dollaro di Hong Kong	8,8617
Rupia indonesiana	16793,45
Shekel israeliano	3,9253
Rupia indiana	85,67
Won sudcoreano	1376,55
Peso messicano	25,6132
Ringgit malese	4,8723
Dollaro neozelandese	1,7463
Peso filippino	56,511

Dollaro di Singapore	1,5887
Baht tailandese	36,238
Rand sudafricano	19,0496

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A04034

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° giugno - 31 dicembre 2020 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.

20A04074

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Rettifica del bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di Area sanitaria, per l'anno accademico 2019/2020.

Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 24 luglio 2020, prot. n. 1177 è stato emanato il bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2019/2020. Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.miur.gov.it e sul sito www.universitaly.it

Con successivo provvedimento, integrativo del suddetto atto, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'anno accademico 2019/2020 e sono altresì indicati, sempre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999. Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del richiamato provvedimento integrativo sarà dato avviso in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04220

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto 17 aprile 2019, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con decreto dirigenziale n. 11087 del 2 luglio 2020, registrato all'organo di controllo al numero 453 in data 16 luglio 2020, è stata approvata la seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 6756 del 17 aprile 2019 a valere sui fondi di cui al reg. (UE) 508/2014 - FEAMP - misura 1.33 arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto direttoriale n. 6756 del 17 aprile 2019.

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

20A04021

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riapertura del bando per la concessione di agevolazioni per la registrazione di marchi dell'Unione europea e marchi internazionali «Marchi+3».

Con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 29 luglio 2020 è stata disposta la riapertura del bando inerente la misura agevolativa denominata «Marchi +3», di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, finalizzata a favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea ed internazionali, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro.

Per le domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Marchi+3» per le quali alla data del 10 giugno 2020 è stato attribuito il numero di protocollo on-line e che non trovano copertura finanziaria con le risorse originariamente stanziate per il suddetto bando, sarà immediatamente avviata l'attività istruttoria da parte del soggetto gestore.

Il form on-line per la presentazione delle nuove domande sarà disponibile sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle ore 9,00 del 30 settembre 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.marchipiu3.it

20A04178

Riapertura del bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli «Disegni+4».

Con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 29 luglio 2020 è stata disposta la riapertura del bando inerente la misura agevolativa denominata «Disegni +4», previsto dal decreto direttoriale 26 novembre 2019, finalizzata a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale, con una dotazione finanziaria di 14 milioni di euro.

Per le domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Disegni+4» per le quali, alla data del 27 maggio 2020, è stato attribuito il numero di protocollo on-line e che non trovano copertura finanziaria con le risorse originariamente stanziate per il suddetto bando, sarà immediatamente avviato l'esame istruttorio da parte del soggetto gestore.

Il form on-line per la presentazione delle nuove domande sarà disponibile sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle ore 9,00 del 14 ottobre 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.disegnipiu4.it

20A04179

Riapertura del bando per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione economica di brevetti «Brevetti+»

Con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 29 luglio 2020 è stata disposta la riapertura del bando relativo alla misura agevolativa denominata «Brevetti +» previsto dal decreto direttoriale 26 novembre 2020, finalizzata a favorire la valorizzazione economica dei brevetti, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro.

Per le domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Brevetti+» alla data del 31 gennaio 2020 e che non trovano copertura finanziaria con le risorse originariamente stanziate per il suddetto bando, sarà immediatamente avviata l'attività istruttoria da parte del soggetto gestore.

Il form on-line per la presentazione delle nuove domande sarà disponibile sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle ore 12,00 del 21 ottobre 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Invitalia: www.invitalia.it

20A04180

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-191) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00